# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

**(N. 1911)**

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori GARIBALDI, NERI, FIOCCHI, SCLAVI, COMASTRI e PACINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1986**

## Validità del porto d'armi per caccia anche per il porto, il trasporto e l'uso delle armi sportive

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il porto d'armi da fuoco, sia per le armi lunghe che per quelle corte, è regolato dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, (regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Specificamente l'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza stabilisce che « il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura... ». L'articolo 61 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, poi, stabilisce che libretto personale e foglio bollato — costituenti il porto d'armi — debbono essere conformi al modello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in uno con il regolamento; trattasi dei modelli 88 e 89 inerenti il porto d'arma lunga e corta. Il modello riguardante la licenza di porto di arma lunga da fuoco che rilascia il questore porta stampata sul foglio bollato la dicitura « porto d'armi anche per uso di caccia ».

L'articolo 366 del più volte citato regio decreto n. 635 del 1940 autorizza il Ministro dell'interno alla modifica dei modelli 88 e 89 solo mediante l'atto tipico costituito dal decreto ministeriale. Inoltre, l'articolo 6, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sancisce che la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi esprime parere obbligatorio e vincolante su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alla loro detenzione, trasporto ed uso. D'altro canto, la legge 18 giugno 1969, n. 323, nell'istituire una apposita nuova licenza di porto d'arma lunga da fuoco per il tiro a volo, dispone che siffatta nuova licenza può essere concessa solo a chi è sprovvisto di licenza di porto di fucile concessa ad altro titolo, evidentemente con riferimento a quella di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicu-

rezza rilasciata ad « altro titolo » ed « anche » per uso di caccia.

Fino al 1984 nessun problema si era creato in ordine a tale documento, che abilitava al porto dell'arma lunga da fuoco per tutti gli usi consentiti e/o non vietati dalle vigenti leggi e regolamenti ed « anche per uso di caccia ».

Inopinatamente, nel 1984 prima e nel 1985 dopo, il Ministero dell'interno procedeva, con l'improprio (ed illegittimo) mezzo della circolare (n. 10.15874/10100.A.1 del 22 novembre 1984 e n. 559/C.5083/10100.A.1 del 26 marzo 1985) anzichè con il normativamente necessario decreto ministeriale (cfr. articolo 366 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), a modificare i modelli 88 e 89 pubblicati in uno con il detto regolamento, ordinando alle questure di « depennare sistematicamente » sui modelli delle licenze di porto d'arma lunga da fuoco anche per uso di caccia la parola « anche », cosicchè le dette licenze fossero da ritenersi abilitanti al porto dell'arma per l'esclusivo uso di caccia e non per altri legittimi motivi, quale, ad esempio, quello di cui alla legge 18 giugno 1969, n. 323, inerente all'attività sportiva del tiro a volo.

È evidente che quanto sopra è avvenuto non solo in violazione degli articoli 61 e 366 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ma anche in implicita violazione della legge 18 giugno 1969, n. 323, istitutiva della licenza di porto d'armi per tiro a volo. Senza contare che, al riguardo, la Camera dei deputati, nel votare la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante norme in materia di armi per uso sportivo, aveva approvato un ordine del giorno di raccomandazione al Governo, con il quale lo impegnava, in sede di applicazione della legge, « a considerare che — ai fini dell'articolo 3 (che istituisce una nuova licenza di solo trasporto delle armi sportive) — sono fatte salve le facoltà di porto e trasporto delle armi per i soggetti muniti di regolare porto d'armi lunghe e corte »; così esplicitamente ribadendo la validità delle disposizioni inerenti al porto d'armi sia lunghe che corte di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e di cui al regolamento di esecuzione e, quindi, la validità della locuzione « anche per uso di caccia » di cui al modello di licenza di porto di armi lunghe da fuoco pubblicato in uno con il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Val la pena di ricordare, a questo punto, che, a seguito delle due richiamate circolari del Ministero dell'interno (che fra l'altro non sono state fatte oggetto di parere obbligatorio e vincolante della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi in violazione del disposto di cui all'articolo 6, quinto comma, della legge n. 110 del 1975, pur avendo chiaro contenuto normativo in materia di trasporto ed uso delle armi), alcune questure hanno legittimamente disatteso tali disposizioni ministeriali ritenendole difformi dalle norme legislative e regolamentari modificabili o con legge o con il previsto decreto ministeriale; peraltro, si ripete, mai emesso. Senza contare che, data la validità pluriennale delle licenze di porto d'arma lunga da fuoco anche per uso di caccia, oggi sul territorio nazionale sono in circolazione due tipi di licenza di porto d'arma lunga da fuoco: una anche per uso di caccia (e sono quelle licenze non ancora scadute e rilasciate antecedentemente al novembre 1984) e l'altra per esclusivo uso di caccia (e sono quelle licenze scadute dopo il novembre 1984 e rinnovate con la cancellazione della parola « anche »).

Siffatta abnorme situazione, in una materia dell'importanza di quella della detenzione, porto, trasporto ed uso delle armi, è stata da noi denunciata con interrogazione n. 4-02564 in data 4 febbraio 1986, alla quale è stata data evasiva e non pertinente risposta con nota del 15 maggio 1986 (cfr. Fascicolo delle risposte scritte ad interrogazioni n. 102).

Alla luce di quanto sopra e, in particolare, di quanto dispongono l'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, gli articoli 61 e 366 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e la legge 18 giugno 1969, n. 323, nonchè dell'indicazione dell'ordine del giorno

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta legislativa del 12 marzo 1986, ordine del giorno accolto dal Governo, la presenza della parola « anche » sul modello della licenza di porto d'arma lunga da fuoco, di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, appare condizionante e necessaria al fine di non stravolgere tutta la normativa del settore.

Sembra quindi imporsi una norma interpretativa che faccia cessare l'abnorme situazione di illegittimità e la evidente disparità di trattamento tra cittadini in possesso dell'identica — ma strumentalmente e solo temporaneamente diversificata — autorizzazione amministrativa pensata e ritenuta dal legislatore come unica ed uniforme su tutto il territorio nazionale e non abbandonata ad interpretazioni che hanno molto dell'interpolazione.

A ciò si potrebbe corrispondere con il seguente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La licenza di porto d'armi lunghe da fuoco rilasciata dal questore a norma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, secondo il modello pubblicato unitamente al regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, abilita il titolare, oltre che al porto e all'uso dell'arma per l'esercizio della caccia, anche a tutti gli altri usi consentiti o comunque non vietati dalle vigenti disposizioni e specificatamente al porto e all'uso nelle sedi proprie delle armi sportive di cui alle leggi 18 giugno 1969, n. 323, e 25 marzo 1986, n. 85.